Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 571.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazione alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui, con la seguente modificazione.

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Maggiori riduzioni potranno essere consentite per le imprese produttrici di energia elettrica, le quali si trovino nella impossibilità di sostituire energia idrica a quella termica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 572.
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di note, in data 7-18 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di note, in data 7-18 giugno 1935, con effetto dal 1° agosto dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

IL MINISTRO D'ITALIA IN LIMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERU'

Lima, 7 giugno 1935-XIII.

Signor Ministro,

In seguito alle conversazioni, ed in conformità alle istruzioni ricevute, mi onoro informare Vostra Eccellenza che il mio Governo conviene di regolare il rilascio dei Certificati di analisi dei vini come segue:

I Governi d'Italia e del Perù s'impegnano, ciascuno per ciò che lo concerne, ad ammettere i Certificati di analisi rilasciati dai Laboratori ed Istituti ufficiali dell'altro Paese, attestanti che i prodotti naturali o fabbricati, originari del Paese che ha rilasciato il certificato di analisi, importati nel territorio dell'altro, rispondono alle disposizioni legislative vigenti in quest'ultimo Paese.

Ciascuno dei due Governi contraenti ha il diritto di procedere, ove ciò sia necessario, specie nel caso di fondato sospetto di frode, ad effettuare qualsiasi verifica malgrado la presentazione del Certificato di analisi nel Paese di origine.

La procedura stabilita da ciascun Governo per assicurare, nel caso di cui sopra è cenno, il prelevamento dei campioni come pure i moduli dei certificati, sarà notificata all'altro Paese.

L'elenco dei Laboratori ed Istituti ufficiali incaricati in ciascuno dei due Paesi di rilasciare i Certificati di analisi sarà notificato da ciascuno dei due Governi all'altro nel più breve tempo possibile.

I Certificati predetti non saranno in nessun caso sottoposti all'obbligo della vidimazione.

L'accordo che precede entrerà in vigore il 1° agosto.

Quando fra i due Paesi sarà concluso il nuovo Trattato di Commercio e Navigazione le disposizioni di cui sopra entreranno a far parte del Trattato medesimo.

Pregando Vostra Eccellenza di volermi dare cortese conferma Le porgo gli atti della mia più alta considerazione.

BIANCHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERU'
AL MINISTRO D'ITALIA IN LIMA

Lima, 18 junio de 1935.

Señor Ministro,

Tengo a honra acusar recibo a Vuestra Excelencia de su Nota n. 1953, fecha 7 del corriente, en la que se sirve manifestarme que, como resultado de las conversaciones sobre el particular, ha recibido instrucciones de su Gobierno para convenir con el Gobierno del Perú en reglamentar la expedición de los certificados de análisis de vinos en los siguientes términos:

El Gobierno del perú y el de Italia se comprometen, cada uno en lo que les concierne, a aceptar los certificados de análisis expedidos por los Laboratorios e Instituciones Oficiales del otro país, atestiguando que los productos naturales o fabricados, originarios del país que ha expedido los certificados de análisis, importados al territorio del otro, responden a las disposiciones legislativas vigentes en este último país.

Cada uno de los dos Gobiernos contratantes tiene el derecho de proceder, cuando ello sea necesario, especialmente en el caso de fundada sospecha de fraude, a efectuar cualquier inspección malgrado la presentación del certificado de analisis del pais de origen.

El procedimiento establecido por cada Gobierno para fijar, en el caso más arriba anotado, le extracción de muestras asi como el formato de los certificados, será notificado al otro país.

El personal de los Laboratorios e Institutos Oficiales encargados en cada uno de los dos paises de expedir los certificados de análisis será notificado por cualquiera de los dos Gobiernos al otro dentro del más breve tiempo posible.

Los certificados precitados no serán en ningún caso sometidos a a obligación de la certificación.

El acuerdo que precede entrará en vigencia el 1° de agosto.

Cuando entre ambos paises se haya concluido el nuevo Tratado de Comercio y Navegación, las disposiciones antes anotadas entraran a formar parte del mismo Tratado.

En nombre de mi Gobierno expreso a Vuestra Excelencia la aceptación del acuerdo en los términos referidos.

Le reitero, señor Ministro, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

FERNANDO TOLA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 573.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle Società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle Società commerciali con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi sociali immediatamente successivi, le Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate, non possono distribuire utili superiori al 6 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« In caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, a carico della società o ente può essere imposta una pena pecuniaria non superiore all'ammontare degli utili, interessi o somme distribuiti ai soci contro il divieto di cui all'art. 1, ovvero non regolarmente investiti in titoli di Stato, ai sensi del presente decreto. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore ed i sindaci sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una pena pecuniaria da L. 500 a L. 20.000. La pena pecuniaria è applicata con decreto insindacabile del Ministro per le finanze ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, può consentire eccezioni alle norme del presente decreto, per l'investimento di utili non disponibili nell'impianto di nuovi stabilimenti industriali ovvero nell'ampliamento di stabilimenti esistenti.

« Per le industrie per le quali l'impianto di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla preventiva autorizzazione governativa, ai termini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei relativi Regi decreti di applicazione, le eccezioni previste possono essere consentite solo quando il nuovo impianto o l'ampliamento siano stati come sopra autorizzati ».

Il primo capoverso dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo di cui all'art. 1, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società con capitale sociale di oltre un milione di lire, nonchè gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni di società per azioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. 574.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 575.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 576.

Autorizzazione della ristampa dei francobolli ordinari per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta la necessità di rinnovare la dotazione di francobolli ordinari del valore di lire 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 1,25 in uso nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È autorizzata la ristampa dei francobolli ordinari per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo nella seguente misura:

n. 500.000	francobolli	da	L. 0,05
» 1.000.000	»	»	» 0,10
» 1.000.000	»	»	» 0,20
» 1.000.000	»	»	» 0,25
» 500.000	»	»	» 0,30
» 2.000.000	»	»	» 0,50
» 1.000.000	»	»	» 1,25

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. 577.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Ippolito Martire, in Roma.

N. 577. R. decreto 27 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto di S. E. il Cardinale Vicario del Sommo Pontefice in data 26 maggio 1935, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Ippolito Martire, presso il Verano in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1936-XIV.

Sostituzione di un membro della Deputazione di borsa di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1936-XIV, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa pel corrente anno, col quale il sig. cav. dott. Bruno Giovannini venne, fra gli altri, nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Venezia, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Vista la lettera 4 marzo 1936-XIV, n. 1448, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia, in sostituzione del detto sig. Giovannini Bruno, trasferito da Venezia in altra città, designa per coprire la suindicata carica di membro effettivo della Deputazione di borsa di Venezia il cav. dott. Agostino Berton, attualmente membro supplente della Deputazione stessa e quale nuovo membro supplente propone il cav. dott. Giovanni Rossi;

Decreta:

In sostituzione del cav. dott. Bruno Giovannini, è nominato deputato effettivo della Deputazione di borsa di Venezia il cav. dott. Agostino Berton e quale deputato supplente della Deputazione stessa è nominato il cav. dott. Giovanni Rossi.

Roma, addì 9 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1936-XIV.

Costituzione della Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1936-1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Decreta:

Per il quadriennio 1936-1940 la Commissione censuaria centrale è costituita come appresso:

Vice presidente:
S. E. Mayer Teodoro, senatore del Regno, Ministro di Stato.

Membri effettivi:
Biscaro S. E. gr. uff. Gerolamo.
Brizi cav. di gr. cr. prof. Alessandro, ordinario di economia rurale ed estimo nel Regio istituto superiore agrario di Portici.
Buoncristiano comm. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette.
Dessì gr. uff. ing. Roberto.
Fantini gr. uff. prof. Oddone, Medaglia d'oro, docente di politica e legislazione economica all'Università di Roma e Perugia.
Fontana gr. uff. on. dott. Attilio.
Galata cav. di gr. cr. Luigi.
Lo Bianco S. E. gr uff. avv. Francesco.
Michelini-Tocci comm. avv. Agostino.
Rampazzi gr. uff. ing. Angelo.
Vivenza comm. prof. Alessandro, professore nella Scuola superiore di agricoltura di Perugia.

Membri supplenti:
Apicella comm. dott. Amedeo, ispettore superiore del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Cosolo cav. dott. Gino, presidente della Sezione agricola e forestale nel Consiglio provinciale dell'economia di Trieste.
Oliva dott. prof. Alberto, professore di agraria nel Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Elenco n. 108.

(1ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2167 — Data: 9 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria pro-

vinciale di Roma — Intestazione: Tranquilli Andrea fu Leopoldo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 consolidato 5 per cento Littorio, capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data 5 marzo 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Presidente Congregazione di carità di S. Angelo Lodigiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita 122,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Allorio Giuseppina fu Serafino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 ex consolidato 5 per cento ora Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale 33.000 con decorrenza dal 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 921 — Data: 12 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Vito Bianchi di Stefano — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 Prestito redimibile 1934, rendita 3,50 per cento, capitale L. 22.300 con decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV

(1005) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 73 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile (1934)	478837	Riccardi Cosetta fu Dante-Ettore, minorenne sotto la p. p. della madre Brega Luigina, ved. di Riccardi Dante Ettore, domic. a Milano	L.	182 —
Cons. 4,50 %	13799	Ospizio dei poveri di Andora (Genova) amministrato dalla Congregazione di Carità.	»	225 —
»	13798	Congregazione di Carità di Andora (Genova) pel Pio lascito Prospero Marchiano	»	1071 —
Cons. 3,50 % (1902)	27181	Pio lascito Prospero Marchiano, amministrato dalla Congregazione di Carità di Andora - vincolata	»	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	485109	Congregazione di Carità di Andora (Genova)	»	14 —
»	485108	Pio Istituto lascito Prospero Marchiano di Andora (Genova)	»	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	210369	Congregazione di Carità di Andora (Genova)	»	164,50
»	202279	O. P. Ospizio dei poveri di Andora (Genova)	»	350 —
»	300842	Ospizio dei poveri di Andora (Genova)	»	21 —
»	321208	Congregazione di Carità di Andora (Genova)	»	1120 —
»	228125	Intestata come la precedente	»	105 —
»	380302	Intestata come la precedente	»	56 —
»	255389	Intestata come la precedente (Savona)	»	875 —
Cons. 5 %	145225	Santalucia Michelina fu Ferdinando, minore sotto la tutela di Santalucia Giuseppe fu Mosè, domic. a Capaccio (Salerno)	»	15 —
3,50 % Redimibile (1934)	80101 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Rosa fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. in Ovada (Alessandria). per l'usufrutto: Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. ad Ovada (Alessandria).	»	724,50
»	80103	Intestata come la proprietà precedente	»	189 —
»	80102 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Emilia fu Bartolomeo, minore ecc. come la proprietà precedente. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	»	724,50
»	80104	Intestata come la proprietà precedente	»	189 —
Cons. 5 %	408871	Torrusio Tommaso fu Ferdinando, domic. a Cannalonga (Salerno)	»	1100 —
»	448445 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Salamini Lina ed Alessandro fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Delfitto Angiolina Luigia, ved. Salamini, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona). per l'usufrutto: Dalfitto Angiolina Luigia fu Angelo, ved. di Salamini Francesco, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona).	»	30 —
3,50 % Redimibile (1934)	197017	Mensa Vescovile di Muro Lucano (Potenza)	»	31,50
»	203185	Intestata come la precedente	»	108,50
»	206509	Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza)	»	38,50
»	277437	Della Patrona Abbondio fu Battista, domic. a Tresivio (Sondrio)	»	770 —
»	314315	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Lucia, domic. a Caserta vincolata	»	210 —
Cons. 3,50 % (1906)	811049	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Luca, domic. a Caserta vincolata	»	315 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	14178	Cacioppo Andrea di Nicolò, domic. a Sambuca Zabut (Girgenti)	»	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	170784	Danese Lavinia fu Andrea, moglie di Riccardo Medica, domic. a Genova vincolata	»	1050 —
»	510384 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovanelli Ettore fu Giuseppe, domic. a Milano. per l'usufrutto: Nagornoff Elena fu Michele, ved. Giovanelli.	»	1067,50
Cons. 5 %	130160	Le Pera Carlo di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Catanzaro.	»	260 —

(319) Roma, addì 31 gennaio 1936-Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 32.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	438271	175 —	Meregalli Carlo fu Salvatore, domt. a Milano; con usuf. a Meregalli *Adele* fu Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto a **Meregalli *Luigia-Maria-Adele*** fu Salvatore.
»	107219	825, 50	Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano; con usuf. vital. a *Suardi* Ida fu Francesco, ved. di Limito Marco, domt. a Milano.	Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre *Sovardi* Ida ecc. come contro; con usuf. vital. a *Sovardi* Ida ecc. come contro.
»	366674	77 —	Li Puma *Leonarda* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pepe Angela ved. di Li Puma Giuseppe, domt. a Gangi (Palermo).	Li Puma *Maria-Leonarda* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	449572	1365 —	Pasqualetti *Dora* fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Martignoni Teresa fu Giuseppe, ved. di Pasqualetti Ernesto, domt. a Genova.	Pasqualetti *Candida-Virginia-Dora-Margherita* fu Ernesto, minore ecc. come contro.
Ferrovie 3 %	81062	5000 —	*Bosso Teresa* fu Pietro, domt. a Vanzone d'Ossola (Novara).	*Bossi Maria-Teresa* fu Pietro, domt. come contro.
»	81063	5000 —		
»	81060	4000 —		
»	81061	5000 —	*Bosso* Maria fu Pietro, domt. come la precedente.	*Bozzi* Maria fu Pietro domt. come contro.
»	81151	1000 —		
»	30802	2500 —		
»	30803	2500 —		
»	30804	2000 —	*Bosso* Pietro fu Pietro domt. come la precedente.	*Bozzi* Pietro fu Pietro domt. come contro.
»	30805	2500 —		
»	31150	500 —		
3,50 % Red. (1934)	129607	350 —		
	129608	350 —		
	129609	350 —	Massa *Bice* di Pasquale, nubile, domt. a S. Donato-Val Comino (Caserta).	Massa *Betrice* di Pasquale, nubile, domt. come contro
	129610	350 —		
	129611	350 —		
	129612	350 —		
»	388073	189 —	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonio* di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Bibiana (Cuneo); con usuf. vital. a Bertone Antonio fu Giuseppe, domt. a Bibiana.	Bertone Giuseppe, Pasqualina, Margherita e *Antonina* di Antonio minori ecc. e con usuf. vital. come contro.
»	388071	189 —	Bertone *Antonio* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Bibiana (Cuneo).	Bertone *Antonina-Maria* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	791363	1260 —	Rimoldi Ersilia fu Vincenzo, moglie di Banfi Paolo, domt. a Milano; con usuf. a Mazza *Erminia* fu Giovanni, ved. di Rimoldi Angelo-Gilberto, domt. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Mazza *Maria Domenica-Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	280901	385 —	*Pronati* Margherita-Ottavia fu Sebastiano, moglie di *Boffa Giovanni*, domt. a Torino, vincolata.	*Pronatti* Margherita-Ottavia fu Sebastiano moglie di *Varnero-Boffa* Giovambattista, domt. a Torino, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	163917	269, 50	Lo Parco *Giuseppina* fu Francesco Antonio, nubile, domt. a Napoli vincolata.	Lo Parco *Maria-Giuseppa* fu Francesco, nubile, domt. a Napoli, vincolata.
Buono Tesoro Nov. Serie G.	525	4000 —	Mosconi *Gianfranco* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Previ Edvige di Giovanni, ved. Mosconi.	Mosconi *Gianfranca* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	848150	17, 50	Chignola *Luigia* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Lorenzi Angela fu Giambattista, domt. a Castione (Verona).	Chignola *Lucia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	2687	17, 50	*Zandani* Angelo fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Molteni Maria *Elvira*, ved. di *Zandani* Luigi, domt. a Milano.	*Zandali* Angelo fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Molteni Maria-*Annunciata-Elvira* ved. di *Zandali* Luigi, domt. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	576756	794, 50	Haas Adolfo fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Lang Angelina di Ludovico, ved. Haas, domt. a Roma.	Haas Adolfo fu *Giovanni-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	94813	455 —	Mellerio *Maria Domenica-Marta* fu Giovanni-Giacomo, minore sotto l'amm.ne della madre Balconi Carolina, domt. a Parigi.	Mellerio *Domenica-Maria-Vittoria-Marta-Luigia* fu Giovanni Giacomo ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	249474	17, 50	Desiderio *Umberto* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Palata (Campobasso).	Desiderio *Vincenzo-Umberto* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	107038	84 —	Bretto *Domenica* fu Simone, nubile, presunta assente, sotto la curatela di Chiarle Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Colleretto Parella (Torino).	Bretto *Maria-Antonia* fu Simone, nubile, presunta assente, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	818157	518 —	Vizia Mario di *Enrico*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Vizia Mario di *Giuseppe-Enrico*, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	288360 288361 288362	234, 50 238 — 238 —	Barazzetti Ernesto Barazzetti Caterina Barazzetti Giovanni fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre *Draghetti* Adele fu Michele ved. Barazzetti, domt. a Casaletto Vaprio (Cremona).	Barazzetti o *Barazeti* Ernesto Barazzetti o *Barazeti* Caterina Barazzetti o *Barazeti* Giovanni fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Dagheti* Adele fu Michele, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(754)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % redim. (1934)	84057	108,50	Liturri *Giuseppina* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Noicattero (Bari).	Liturri *Giuseppe* di Stefano, minore ecc. come contro.
»	146479	385 —	Valori Antonio fu Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino); con usuf. a Bertero *Margherita* fu *Giuseppe*, ved. di Valori Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino).	Intestate come contro; con usufr. a Bertero *Maria-Margherita* fu *Giovanni-Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
»	146480	385 —	Valori Giuseppe	
Cons. 3,50 % (1906)	837769	94,50	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe-Vincenzo-*Mario*, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria della sorella Luchelli Violetta, domt. ad Ivrea (Torino).	Luchelli Vittore-Ugo detto Ugo fu Giuseppe, Vincenzo-*Marco*, interdicendo ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	202035	38,50	*Notaris* Fiorinta di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*De Notaris* Fiorinta di Francesco, minore ecc. come contro.
»	18135	35 —	Rastelli *Dina* e *Maria* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Tanoni Filomena fu Leandro, ved. di Rastelli Giuseppe, domt. a Monte Lupone (Macerata).	Rastelli *Ada* e *Giuvina-Maria* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	843654	283,50	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Angiullara Elda di Umberto, ved. Trevi, domt. a Chieti; con usuf. ad Anguillara Elda di cui sopra.	Trevi Vitaliano, Luciana e Gabriella fu *Arrigo*, minori ecc. e con usufr. come contro.
»	194939	297,50	Imberti *Margherita* fu Spirito, moglie di Isoardi Chiaffredo, domt. a Sampeyre (Cuneo).	Imberti *Maria-Margherita* fu Spirito, moglie ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	437435	315 —	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Luigia* ved. Olgiati, domt. a Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital. a detta Castiglioni *Luigia*.	Olgiati Giulio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria* di Antonio, ved. Olgiati, domt. ecc. e con usufr. vital. a Castiglioni *Carlotta-Luigia-Maria*.
»	275864	1750 —	*Vandagna* Antonio fu Giacomo, domt. a Villanova Solaro (Cuneo).	*Vaudagna*. Antonio fu Giacomo, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(818)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1936-XIV - N. 88.

S. U. A. (Dollaro)	12,68
Inghilterra (Sterlina)	62,68
Francia (Franco)	83,50
Svizzera (Franco)	413,25
Argentina (Peso carta)	3,49
Austria (Shilling)	2,364
Belgio (Belga)	2,1465
Canadà (Dollaro)	12,61
Cecoslovacchia (Corona)	52,47
Danimarca (Corona)	2,8025
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,591
Polonia (Zloty)	238,46
Spagna (Peseta)	170,70
Svezia (Corona)	3,0703
Rendita 3,50 % (1906)	75,70
Id. 3,50 % (1902)	72,15
Id. 3 % lordo	54 —
Prest. redim. 3,50 % 1934	75,20
Obbl. Venezie 3,50 %	87,85
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,125
Id. id. 5 % Id. 1941	99,175
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,85
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,875
Id. id. 5 % Id. 1944	93,85

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 133 posti di inserviente in prova nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per titoli, a 133 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, la data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Potranno partecipare al concorso senza limiti di età coloro che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine stesso, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimnto, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento inditato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6. — Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data del presente per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7. — L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, numero 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1022)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 67 posti di inserviente nei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'Educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso, per titoli, a 67 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale comunque in servizio non di ruolo, alla data del 9 marzo 1936-XIV, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, che abbia superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipen-

dono entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno corredarle di una dichiarazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data, la qualifica che riveste e le mansioni disimpegnate; dovranno inoltre allegare un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate nel disimpegno delle mansioni stesse e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine stesso, i documenti.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) titoli di studio posseduti dal concorrente;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5. — I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, salvo che si tratti di concorsi banditi in pari data del presente per posti nei ruoli degli stessi Regi provveditorati agli studi.

Art. 6. — L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7. — L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 integrato dal R. decreto 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, e ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli art. 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

(1023)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.